

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LOTTO N. 10

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) "LIBRO MATRICOLA"

CIG 8026008752

stipulata tra la

TRENTINO TRASPORTI SPA

Via Innsbruck, 65
38121 TRENTO
P.IVA 01807370224

e la

(di seguito denominata Impresa)

Durata del contratto: dalle ore 24 del 31.12.2019
alle ore 24 del 31.12.2024

Scadenza annua: 31.12

INDICE

DEFINIZIONI	5
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE	5
REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE	5
Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
1.1 PROVA DEL CONTRATTO	6
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE	6
1.3 DURATA DEL CONTRATTO	6
1.4 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI.....	7
1.5 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA	7
1.6 FORO COMPETENTE.....	7
1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI IVASS	7
1.8 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	7
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	8
Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	8
2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	8
2.2. PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO.....	8
2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA.....	9
2.4 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO".....	9
2.5 ESTENSIONE TERRITORIALE	9
2.6 MASSIMALE, PREMIO FISSO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE	9
2.7 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO	10
2.8 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI	10
2.9 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE	10
2.10 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO	11
2.11 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA OPERANTE IN ITALIA AVENTE LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI	11

2.12 PRODUZIONE DI INFORMAZIONE SUI SINISTRI	11
Art. 3) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE	12
3.1 RISERVATEZZA DEI DATI AFFERENTI IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI	12
3.2 APERTURA SINISTRI	12
3.3 TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE	12
GARANZIE INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI RESPONSABILITA' CIVILE	12
Art. 4) RINUNCIA ALLA RIVALSA	12
Art. 5) DANNI A TERZI NEL CASO DI TRASPORTO NON CONFORME	12
Art. 6) USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA	13
Art. 7) DANNI DA INQUINAMENTO	13
Art. 8) SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (art. 1898 C.C.)	13
Art. 9) SGOMBERO NEVE	13
Art. 10) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO	13
Art. 11) DANNI ALL'INTERNO DEL VEICOLO PER TRASPORTO DI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI	13
Art. 12) TRASPORTO AMBULANZA	13
Art. 13) PERDITA CHIAVI	13
Art. 14) RICORSO TERZI INCENDIO	13
ULTERIORI GARANZIE E REGOLAZIONI	14
Art.15) MASSIMALE	14
Art. 16) DANNI CAGIONATI DA URTI CON ANIMALI SELVATICI	14
Art. 17) VEICOLI NON ASSICURATI	14
Art. 18) RICONOSCIMENTO FERMO TECNICO DEL VEICOLO	14
Art. 19) CLAUSOLE INTEGRATIVE	15
Art. 20) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI	15
Art. 21) EVENTUALI MODIFICHE DI LEGGE E REGOLAMENTI IVASS	15
Art. 22) COASSICURAZIONE – RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA	15
Art. 23) SUBAPPALTO	16

Art. 24) GARANZIA DEFINITIVA	16
Art. 25) DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	16
Art. 26) OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	16
Art. 27) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero delle attività produttive.

IMPRESA

Compagnia / Società assicuratrice.

SOCIETÀ - CONTRAENTE E ASSICURATO

Trentino trasporti S.p.A. – via Innsbruck, 65, 38121 TRENTO P. IVA 01807370224

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

INDENNIZZO DIRETTO: la somma pagata dall'impresa delegataria alla ATPL assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto sociale, dai disciplinari di affidamento del servizio di trasporto pubblico di persone, con le modalità previste dalle "Condizioni di trasporto", mediante impiego di autoveicoli di linea e/o non di linea, ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, rete ed esercizio nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.

Proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi. Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del

Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'ISVAP e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'onori, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi articolo 2.11).

Inoltre il D.Lgs. 209/05 prevede:

- la nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazioni non autorizzate (art.167);
- Regola, ad integrazione dell'art. 1902, 1° comma del Cc gli effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione (Art.1681):
- Regola gli effetti della liquidazione coatta ad integrazione dell'art. 1902, 2° comma Cc.
- regola l'attività degli intermediari attraverso la gestione dell'albo unificato agenti e broker.

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 120 giorni successivi, relativamente alle scadenze delle rate successive i termini di mora sono 60 giorni, anche in caso di rinnovo o proroga.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 120° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello per le rate successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 del C. C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza viene stipulata per la durata di cinque anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2019 e scadenza al 31.12.2024, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza finale. La scadenza annuale è posta al 31.12 di ogni anno.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza contrattuale annua.

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n. 2 del 13 marzo dell'AVCP.

1.4 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on-line. L'Impresa inoltre è tenuta a fornire (con periodicità da definire) l'elenco di tutti i sinistri avvenuti nell'esercizio corredati da una sintetica descrizione su definizione/liquidazione.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (Art. 182-187 D. Lgs. 209/05).

1.5 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Agenzia delle Entrate a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

1.6 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI IVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare IVASS

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.8 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi del 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati degli autobus impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati negli Allegati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt. 1681, 2043 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento, nonché dalla manovra a mano, dei veicoli e/o rimorchi in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

La copertura vale anche per le ipotesi di messa in essere di situazioni di pericolo non contra ius per le quali la contraente sia chiamata a rispondere. La copertura vale anche per inottemperanza a norme tecniche.

2.2. PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO

La garanzia è operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87- V comma del D. Legislativo 30/4/92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- e) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- f) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- g) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- h) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- i) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio*;
- l) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
- m) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto non alla guida del mezzo;

n) per i danni arrecati a terzi per i ritardi burocratici anche afferenti gli accessi agli atti ai sensi delle modifiche alla legge 241/90 contenute nell'articolo sette della legge 69/09.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente anche a titolo di mala gestio nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c.). Pertanto non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base di decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.

2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Contraente/Gestore del servizio è piena e comprende anche i casi di eventuale solidarietà con il conducente e/o con altri terzi responsabili;

b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'uso;

c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 285/92 e s. m. (Nuovo Codice della Strada).

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 2c. della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato prevista dalla citata norma, salvo quanto previsto dall'art. 4.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

2.4 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono considerati terzi:

a) le imprese e/o gli enti proprietari o committenti, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;

b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente, unitamente alle società medesime;

c) i coniugi, conviventi more uxorio e i parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti e relativi parenti e affini. I conducenti sono considerati terzi fuori dell'esercizio della funzione di guida;

d) il patrimonio mobiliare ed immobiliare del contraente stesso*.

2.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione rilasciato gratuitamente (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.6 MASSIMALE, PREMIO FISSO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

Il premio annuale limitatamente agli autobus è fisso per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa limitatamente agli autobus qualunque formula di "bonus-malus" per ogni sinistro od altre

formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale, salvo che per le autovetture e i motocicli. Per i singoli veicoli immatricolati come autocarro per il trasporto di cose, se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nel medesimo periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

Ai sensi D. Lgs. 209/05, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza

Qualora tale prelievo non venisse più operato con il sistema in atto, le parti si incontreranno per determinare concordemente le soluzioni a più fini sia sotto il profilo dei premi che dei sinistri, in base ad eventuali nuove disposizioni di legge.

Massimale: l'impresa assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza di €. 30 milioni per ogni sinistro (massimale base 30 milioni di €. ex art. 29 L. 124 di data 4 agosto 2017).

2.7 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

2.8 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Il contraente assicurato provvederà a denunciare tempestivamente i sinistri all'Impresa quando ne viene a conoscenza.

La denuncia dei sinistri verrà effettuata con modalità previamente definite fra il Contraente e la Società e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso. La denuncia di sinistro può essere trasmessa on-line oppure con PEC. L' Impresa si impegna a riscontrare la denuncia di sinistro comunicando al Contraente il numero di pratica ed indicando il nominativo ed i riferimenti del liquidatore indicato.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L'Impresa si impegna ad avere e mantenere per tutta la durata del contratto un'idonea struttura di liquidazione sinistri nel Comune di Trento. La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è necessaria in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

2.9 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa s'impegna comunque, a richiesta dell'assicurato, ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

L'impresa su richiesta del contraente, può assumersi la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in-house non vi è obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 623/72) e che, pertanto vi è esonero di trasmettere la fattura all'assicuratore a mente del 2° comma dell'art. 23 della legge 12/12/02 n. 273.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

2.10 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

A tale proposito si precisa che le carte di circolazione dei veicoli in dotazione all'Assicurato sono intestati a Trentino trasporti S.p.A.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Il conguaglio fra veicoli entrati ed usciti di garanzia nel corso della durata del contratto ha effetti solo contabili e del rapporto sinistri a premi di primo anno, restando fermo che la base di premio per il rinnovo contrattuale viene ricostituita sul numero dei mezzi in carico del Libro Matricola alla fine del precedente contratto.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente: sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata A.R. o dal fax inviato dal Contraente.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione globalmente si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il novantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente, senza ulteriore aggravio di imposte.

Le procedure di attuazione del Libro Matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione e/o con procedure di comunicazione on line in regime di libertà di esercizio.

2.11 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA OPERANTE IN ITALIA AVENTE LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

L'Impresa, ai sensi del D.Lgs. 209/05, indica il Sig. residente in quale rappresentante per la gestione sinistri.

2.12 PRODUZIONE DI INFORMAZIONE SUI SINISTRI

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D. Lgs. 209/05. L'impresa si obbliga altresì a fornire

alla contraente le tariffe nazionali nel periodo di riferimento afferenti il settore III (autobus). Ove tale settore III non comprenda totalmente o parzialmente le tariffe del trasporto pubblico locale, la contraente può chiedere l'intervento dell'IVASS per la determinazione del premio.

Art. 3) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

3.1 RISERVATEZZA DEI DATI AFFERENTI IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI

L'impresa non può far conoscere alle imprese concorrenti in gara il rapporto sinistri a premi dell'azienda appaltante cui sola compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell'impresa può essere censurato con l'estromissione dalla gara, potendo tale comportamento integrare gli estremi della turbativa d'asta. Fra le parti, invece, si rinuncia per quanto attiene i rapporti contrattuali da entrambe le parti a problemi di privacy, onde si prevede un dialogo on-line sulla gestione dei sinistri, i cui connotati operativi verranno concordati fra la delegataria e la stazione appaltante assicurata a partire dall'apertura del sinistro.

3.2 APERTURA SINISTRI

Le parti possono convenire di non aprire talune serie di sinistri che di solito finiscono senza seguito, ovvero di aprirli assegnando ad essi una riserva virtuale uguale per tutti. Solo in caso di richieste di risarcimento delle controparti tali riserve verranno valutate in base alla consistenza del danno richiesto.

Queste soluzioni si rendono necessarie in un settore dove i sinistri senza seguito raggiungono punte del 30% ed oltre della massa dei sinistri denunciati.

3.3 TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro. Ove venga adito il difensore civico per un sinistro da circolazione avvenuta con/o su mezzo dell'Azienda, l'impresa ne deve dare informativa all'Azienda stessa onde metterla in grado di seguire il caso per quanto la riguarda. L'impresa informa l'Azienda della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con/o su mezzi dell'azienda che vengono discussi innanzi il difensore civico, onde mettere in grado l'Azienda stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo in prima applicazione ad evitare il radicarsi di verdetti contrari che in prosieguo costituiscano precedenti negativi per il comparto del trasporto pubblico locale.

GARANZIE INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 4) RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga dell'art. 2.3 che precede l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo delle eccezioni previste ai punti A e D del predetto articolo.

Art. 5) DANNI A TERZI NEL CASO DI TRASPORTO NON CONFORME

A parziale deroga dell'art. 2.3 (esclusioni e rivalse) si intendono compresi i danni a terzi, compresi i trasportati, anche se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Carta di Circolazione. In tale caso l'Impresa rinuncia anche all'azione di rivalsa nei confronti della Contraente, del conducente e del personale (operaio/ausiliario) della Contraente.

Art. 6) USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

L'Impresa rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza.

Art. 7) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.

Art. 8) SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (art. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 ce il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave al Contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Art. 9) SGOMBERO NEVE

L'assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dai veicoli assicurati. Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

Art. 10) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

Art. 11) DANNI ALL'INTERNO DEL VEICOLO PER TRASPORTO DI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori € 2.000,00 per i danni materiali all'interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

Art. 12) TRASPORTO AMBULANZA

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di € 1.000,00 per evento.

Art. 13) PERDITA CHIAVI

L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di € 500,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Art. 14) RICORSO TERZI INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni

materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 3.500.000,00.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- 1*** tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta da assicurazione;
- 2*** il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- 3*** ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trova con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

ULTERIORI GARANZIE E REGOLAZIONI

Art.15) MASSIMALE

In relazione al punto 2.6, il massimale base richiesto è di euro 30 milioni.

Art. 16) DANNI CAGIONATI DA URTTO CON ANIMALI SELVATICI

L'assicurazione copre anche i danni derivanti al mezzo assicurato in seguito ad urto con animale selvatico con un limite di € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun sinistro..

Art. 17) VEICOLI NON ASSICURATI

La Società provvederà, in caso di incidente stradale con collisione con altro veicolo identificato, all'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza a condizione che:

- Il veicolo di controparte non risulti assicurato per la responsabilità civile obbligatoria;
- La responsabilità sia esclusivamente a carico del veicolo di controparte;
- L'assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente:
 - Verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo di accadimento del sinistro;
 - Modulo di constatazione amichevole (modulo blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
 - Denuncia/esposto all'autorità presentata dall'assicurato entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'incidente con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- Il numero dei veicoli coinvolti sia pari a 2 (due).

Qualora vi siano i presupposti per l'applicazione della presente condizione, l'assicurato cederà alla Società, sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il proprio diritto di credito nei confronti del responsabile civile, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le vittime della strada. L'indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con il limite di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun sinistro.

Art. 18) RICONOSCIMENTO FERMO TECNICO DEL VEICOLO

L'assicurazione si estende all'indennizzo diretto sui danni propri della contraente, cui compete in ipotesi di sinistro un fermo tecnico inteso come il tempo necessario all'effettuazione della riparazione conseguente ad un sinistro.

Nel caso in cui il mezzo, in conseguenza di un sinistro, abbia subito danni tali da richiedere un intervento di riparazione, il costo giornaliero del fermo tecnico è stabilito in €. 150,00 /giorno per autobus (escluso giorno dell'evento). Gli eventuali giorni di fermo verranno risarciti sulla base delle ore necessarie per la riparazione del mezzo secondo la valutazione concordata con il perito fiduciario della Compagnia. Le ore giorno da risarcire sono fissate pari ad 8. Il numero dei giorni viene sempre calcolato a giornata intera arrotondato per eccesso nel caso in cui superi le 4 ore.

Nel caso in cui il mezzo, a seguito di sinistro, possa essere riparato nel limite di 4 ore di lavoro, tale indennizzo non è dovuto.

Art. 19) CLAUSOLE INTEGRATIVE

Le clausole di cui ai punti 2.2 lettera i) e 2.4 lettera d) non sono necessarie per la stipula del contratto, ma rilevano come ulteriori garanzie.

Art. 20) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Trasporti Spa (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Trentino Trasporti Spa (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Trentino Trasporti Spa (...).”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 21) EVENTUALI MODIFICHE DI LEGGE E REGOLAMENTI IVASS

attuativi del d.lgs. 209/05 che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al contraente.

Art. 22) COASSICURAZIONE – RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto allegato.

La spettabile..... all'uopo designata Coassicuratrice delegataria dichiara di aver ricevuto

mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto e firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relativi al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art.1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

Art. 23) SUBAPPALTO

Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti e dall'art. 26 della legge provinciale 2/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 24) GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento. (se del caso, Foro di Rovereto)".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 25) DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 26) OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o

condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 27) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le attività previste dall'appalto affidato, comportano il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Trentino trasporti S.p.A. (titolare 1) e l'aggiudicatario (titolare 2). Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"). Pertanto le stesse si impegnano a:

1. Il Titolare 2 tratterà in via autonoma i dati personali ricevuti dal Titolare 1 per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dall'appalto affidato. Il Titolare 2, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del Titolare 1 che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
2. In quanto Titolare autonomo del trattamento, il Titolare 2 è tenuto a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono con il Titolare 1 in base all'appalto, compreso il GDPR.
3. In particolare, il Titolare 2 si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione dell'appalto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il Titolare 2 si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali ricevuti dal Titolare 1 sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del Contratto, e che l'uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti dal Titolare 2 verso il Titolare 1 riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati.
5. Ferma restando la responsabilità assunta dal Titolare 2 verso i terzi e verso il Titolare 1 quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal Titolare 1, nei rapporti reciproci, il Titolare 2 si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare 1 – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del Titolare 1 da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Titolare 2, intendendosi con la presente pattuizione, trasferire dal Titolare 1 al Titolare 2 l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dal Titolare 2.
6. Il Titolare 2 è tenuto a dare immediata notizia al Titolare 1 di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente Contratto nell'ambito della propria organizzazione, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.
7. Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione dell'appalto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per

l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare esplicitamente i seguenti articoli:

1.6 Foro competente.

Il Contraente

L'Impresa

.....

.....